

N. R.G. 747/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO	PRESIDENTE
dr. Luca BOCCUNI	GIUDICE REL.
dr.ssa Sara PITINARI	GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

GIACOMO e GIOVANNI FAVERO, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Aldo Laghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, viale C. Battisti n. 1, in forza di procura unita all'atto di costituzione di nuovo difensore;

ATTORI

CONTRO

IMMOBILIARE G.M.P. S.R.L., in persona del legale curatore speciale, avv.to Alessandro Simionato che la rappresenta e difende e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia – Mestre, via Torre Belfredo n. 37;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:

“Nel merito, preso atto che le dimissioni del liquidatore Giancarlo Tamiozzo, nominato con la deliberazione assembleare qui impugnata e mai sostituita, e la conseguente nomina di nuovi liquidatori, nel mentre hanno fatto venire meno l'interesse alla sospensione della predetta delibera per cessazione del *periculum in mora*, hanno lasciato impregiudicato l'interesse dei qui concludenti, anche ai sensi dell'art. 2377 terz'ultimo comma cc,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Guzzo'.





all'annullamento *ex tunc* della delibera impugnata per i motivi di invalidità denunciati; preso atto di ciò, accertare e dichiarare l'illegittimità, per le ragioni esposte nell'atto di citazione ed illustrate nelle successive memorie, della deliberazione assunta dall'assemblea di GMP Immobiliare srl nella riunione del 12.10.2018 e, per l'effetto, annullare la stessa; con condanna della convenuta da iscrivere il dispositivo della sentenza nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2378 ultimo comma cc. In ogni ipotesi, con rifusione delle spese di lite e del compenso professionale, oltre IVA e CPA. In via istruttoria, come da verbale di data 5.1.2012".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"Dichiarare la cessazione della materia del contendere. Con vittoria di spese".

FATTO E DIRITTO

Giovanni e Giacomo Favero, professandosi soci per il 25 % ciascuno del capitale di certa G.M.P. Immobiliare srl, essendo la rimanente quota in titolarità di Riccardo Favero, hanno rammentato che con delibera assembleare unanime del 27.12.2016, la società sarebbe stata messa in liquidazione, con nomina di certa Silvia Cremonese quale liquidatrice per la durata di un anno.

Gli attori hanno allegato che con raccomandata del 26.9.2018 il socio di maggioranza avrebbe convocato l'assemblea per il giorno 12.10.2018, in seconda seduta per il 15.10.2018, al fine di deliberare sulla nomina del nuovo liquidatore e relativa attribuzione di poteri, convocazione a cui sarebbe seguita la comunicazione del socio Giacomo Favero, residente a Londra, circa la sua impossibilità di partecipare alla deliberazione, con conseguente impossibilità del raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione dell'ordine del giorno. Giovanni e Giacomo Favero hanno allegato che, ciononostante, in data 12.10.2018 l'assemblea, con la partecipazione del solo Riccardo Favero, avrebbe proceduto alla nomina del nuovo liquidatore, con incarico a tempo indeterminato.

Gli attori, convenendo in giudizio Immobiliare GMP srl, hanno impugnato la deliberazione suddetta affermandone l'invalidità. In primo luogo, Giovanni e Giacomo Favero hanno allegato l'annullabilità delle delibera in ragione della illegittima convocazione dell'assemblea da parte del socio di maggioranza Favero Riccardo, prevedendo l'art. 9 dello statuto della società che detta convocazione spetti all'organo amministrativo, ed avendo lo stesso Favero Riccardo provveduto alla convocazione,





senza previa sollecitazione in tal senso dell'organo gestorio e, quindi, in assenza della inerzia di quest'ultimo. In ogni caso, gli attori hanno rimarcato la condotta contraria a buona fede del socio di maggioranza che avrebbe tenuto egualmente deliberato, nonostante la già rammentata richiesta del socio Favero Giacomo. Quale ulteriore motivo di invalidità, gli attori hanno evidenziato che la delibera sarebbe stata adottata senza le prescritte maggioranze, così concludendo per l'annullamento della stessa, previa sua sospensione.

Nominato curatore speciale, la società convenuta si è costituita condividendo il rilievo mosso dagli attori, secondo cui il potere di convocazione assembleare direttamente da parte dei soci sarebbe subordinato alla inerzia dell'organo gestorio, con conseguente annullabilità della deliberazione viziata, aggiungendo in argomento l'ulteriore rilievo secondo cui il socio di maggioranza, dopo avere richiesto la convocazione all'organo gestorio e a fronte dell'inerzia del medesimo, non avrebbe comunque potuto provvedere direttamente alla convocazione, visto il disposto dell'art. 2487 cc in forza del quale la richiesta di convocazione si sarebbe dovuta inoltrare al Tribunale. Il curatore speciale ha, di converso, dissentito dalla impostazione ermeneutica avanzata da parte attrice in riferimento al vizio derivante dalla mancanza nella deliberazione delle maggioranze previste, in ogni caso concludendo per l'accoglimento della domanda, considerata la fondatezza del primo rilievo impugnatorio avanzato dagli attori.

Dando atto le parti delle dimissioni del liquidatore nominato con la deliberazione impugnata e della nuova deliberazione assembleare di data 28.4.2021, con cui sarebbe stato nominato il nuovo organo liquidatorio, la causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta dei documenti prodotti, venuto meno l'interesse ad ottenere la sospensiva della delibera impugnata.

In atti è pacifico che nelle more del giudizio il liquidatore nominato in forza della delibera impugnata ha rassegnato le sue dimissioni e che successivamente, in data 28.4.2021, l'assemblea dei soci di Immobiliare G.M.P. srl, prendendo atto di dette dimissioni, rassegnate in data 6.10.2020, ha deliberato di nominare il nuovo organo gestorio, individuandone partitamente i relativi poteri liquidatori. In ragione delle evenienze in questione, la società convenuta, ha ritenuto di ravvisare una ipotesi di cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto previsto dall'art. 2377 comma 8 cc, ipotesi, di converso, esclusa dagli attori che hanno insistito per la declaratoria di annullamento della deliberazione impugnata.





La norma richiamata, applicabile anche al caso delle società a responsabilità limitata, per quanto disposto dall'art. 2479 *ter* comma 4 cc, prevede che l'annullamento della deliberazione assembleare non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, verificandosi dal punto di vista processuale la sopravvenuta cessazione delle materia del contendere, venendo meno l'interesse dell'impugnante alla declaratoria di annullamento, posto che i vizi che inficiavano la deliberazione impugnata siano venuti meno con la sua sostituzione. Peraltro, deve evidenziarsi che la fattispecie della sostituzione della delibera invalida con quella successiva, pur non richiedendo che quest'ultima espressamente esprima la volontà assembleare della sostituzione, è integrata nel caso in cui la nuova deliberazione abbia identico contenuto ovvero nel caso in cui essa regoli i medesimi rapporti in modo nuovo ed in modo tale da rendere inoperante la deliberazione pregressa.

Calando detti principi in riferimento alle deliberazioni di contenuto organizzativo, quali sono quelle relative alla nomina degli organi gestori, è necessario verificare se la decisione assembleare successiva che nomina il nuovo organo amministrativo, sia idonea a rendere inoperante la precedente deliberazione di nomina oggetto di impugnazione.

Nel caso che occupa, il precedente liquidatore, nominato con la deliberazione impugnata, ha rassegnato le sue dimissioni nelle more del giudizio, mantenendo in *prorogatio* i suoi poteri gestori fino alla nomina del nuovo organo gestorio ad opera della deliberazione assembleare già rammentata. In effetti, detta nuova delibera non ha provveduto, neppure implicitamente, a sostituire la pregressa, ma si è limitata, prendendo atto del dimissioni del precedente liquidatore, a nominare il nuovo organo, con attribuzione dei relativi poteri gestori a far data dalla ridetta nomina. In altre parole, la nuova deliberazione assembleare non ha in alcun modo sanato, facendone venire meno i vizi, la delibera pregressa impugnata, posto che la decisione dei soci di nominare il nuovo organo gestorio, considerate le dimissioni del precedente liquidatore, non è di per sé idonea a rendere inoperanti gli effetti della delibera pregressa che si è mantenuta efficace per tutto il periodo in cui il liquidatore invalidamente nominato è rimasto in carica.

In detta prospettiva si muove la giurisprudenza di legittimità richiamata correttamente da parte attrice nei suoi scritti conclusivi, giurisprudenza che, pur essendosi occupata della sostituzione delle delibere condominiali, ha fatto applicazione dei principi desumibili della pertinente disciplina societaria. Secondo quanto affermato da Cass. n. 40827/2021, perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla





stregua dell'art. 2377 comma 8 cc, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto e che, cioè, provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità. Ove, invece, l'assemblea decida di adottare altra delibera avente una portata organizzativa del tutto nuova, come nella ipotesi della nomina dell'amministratore per il successivo periodo di gestione, gli effetti di quest'ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta, senza che possa desumersi la sopravvenuta inefficacia della delibera impugnata.

Ciò premesso e verificando la validità della delibera impugnata onde giungere all'eventuale suo annullamento, in termini assorbenti deve essere certamente ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione.

Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che Riccardo Favero, in qualità di socio di maggioranza di Immobiliare G.M.P. srl in liquidazione, ha provveduto direttamente alla convocazione dell'assemblea dei soci, con raccomandata del 26.9.2018, al fine di deliberare sull'ordine del giorno relativo alla nomina del nuovo liquidatore, con attribuzione dei relativi poteri e determinazione dei criteri di liquidazione, ai sensi dell'art. 2487 cc (doc. n. 4 di fascicolo attoreo). Inoltre, risulta che all'assemblea così convocata ha partecipato unicamente lo stesso socio convocante e che, considerato che il liquidatore in carica era stato nominato per la durata limitata di un anno, l'assemblea ha deliberato di nominare come nuovo liquidatore altro professionista (doc. n. 6 di fascicolo attoreo) che, come detto, in corso di causa ha rassegnato le sue dimissioni.

Precisato che il liquidatore sostituito con la deliberazione impugnata al momento della convocazione assembleare doveva reputarsi ancora in carica, pur se in regime di *prorogatio*, il potere di convocazione dell'assemblea per la nuova nomina deve reputarsi fosse in capo all'organo gestorio. Tuttavia, va osservato che l'art. 2479 comma 1 cc, secondo il quale i soci possono decidere, oltre che sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, anche sugli argomenti che siano sottoposti alla loro approvazione da parte dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, va interpretato in senso estensivo ovvero in modo tale da far ritenere che in detto potere rientri anche quello di convocare direttamente l'assemblea al fine della discussione dell'ordine del giorno indicato dai soci convocanti che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale, come appunto, il socio di maggioranza Favero Riccardo, detenente il 50 % delle partecipazioni.





Tuttavia, il legittimo esercizio del potere di convocazione in discussione presuppone l'inerzia dell'organo gestorio, cosicché per poter affermare la legittimità della convocazione è d'uopo che il socio, prima di procedere, richieda all'organo amministrativo di provvedere, secondo la sua specifica prerogativa, a convocare l'assemblea, di modo che solo nel caso di inerzia dell'amministratore nel provvedere, sarà possibile ritenere legittimo l'intervento diretto dal parte del socio (Cass. n. 10821/2016, Trib. Roma 24.7.2017, Trib. Venezia n. 1819/2019 R.G.).

Nel caso in esame, è pacifico che Riccardo Favero ha convocato l'assemblea senza la preventiva e doverosa richiesta rivolta all'organo amministrativo e, dunque, senza che sussistesse alcuna inerzia, presupposto imprescindibile affinché il socio di maggioranza possa provvedere legittimamente all'auto convocazione dell'assemblea medesima. Conseguente che sussiste effettivamente il vizio di convocazione che, non essendo configurabile in termini di assoluto difetto di informazione, va qualificato come vizio invalidante la conseguente delibera in termini di annullabilità, a norma dell'art. 2479 *ter* comma 1 cc.

In conclusione, sulla scorta di detto assorbente rilievo, la delibera assembleare del 12.10.2018 oggetto di lite deve essere annullata.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione, considerato che parte convenuta, salvo argomentare circa la cessazione della materia del contendere, ha aderito alle difese di parte attrice in punto invalidità. Conseguentemente, non si ravvisano significativi elementi di soccombenza che giustificano diversa disciplina.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:

annulla la delibera assembleare di data 12.10.2018 oggetto di causa;

compensa integralmente le spese di lite.

Venezia, 13 aprile 2022

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

